

PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLA SALA ALTA TENSIONE DEL POLITECNICO DI BARI - CAMPUS "E. QUAGLIARIELLO"
CIG 643584525 CUP 91E15000090001



POLITECNICO DI BARI

AVVISI/COMUNICAZIONI/FAQ/CHIARIMENTI

1) Si precisa che la documentazione indicata sub art. 5, punto 7 e ss. del Disciplinare di gara (*Requisiti per la progettazione*), dovrà essere prodotta nel plico di gara unitamente alla documentazione elencata sub art. 7 del Disciplinare, anche se non espressamente contemplata nel medesimo art. 7.

2) Si precisa che nella terza colonna della Tabella di cui all'art. 5 del Disciplinare, titolata "IMPORTO LAVORI", la voce "*(requisito richiesto)*" deve leggersi "*(parametro base per requisito richiesto)*".

3) Un operatore economico chiede: "*.....i seguenti chiarimenti:*

- *Per unità stimate per lo svolgimento delle attività il disciplinare indica 6 unità tecniche. Si chiede di voler specificare se le predette unità tecniche debbano essere tutte necessariamente in possesso di laurea e di iscrizione all'ordine oppure se si possono considerare anche tecnici quali geometri (presenti in organico del concorrente) e non iscritti all'albo.*
- *Nel caso di costituendo RTP tra progettisti deve necessariamente essere inserito un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Considerato che l'obbligo della individuazione del giovane professionista ha funzione promozionale ed è funzionale all'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani abilitati alla professione da meno di cinque anni, si chiede se questo ultimo professionista debba necessariamente essere in possesso di numero di partita IVA per poter ricoprire il ruolo di mandante in un costituendo RTP.*

Risposta: Con riferimento al primo quesito si precisa che per il soddisfacimento del requisito in parola, questa Stazione Appaltante non ha inteso predeterminare professionalità specifiche, purchè si tratti di personale idoneo ad occuparsi dello svolgimento delle attività tecniche necessarie alla progettazione oggetto dell'intervento. Pertanto in tale accezione la figura del geometra all'interno del proprio staff è da considerarsi valida unità tecnica. Giova in ogni caso precisare che, come previsto dal bando, il numero medio annuo di personale utilizzato da codesto operatore nel triennio precedente non dovrà essere inferiore a dodici unità.

PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLA SALA ALTA TENSIONE DEL POLITECNICO DI BARI - CAMPUS "E. QUAGLIARIELLO"
CIG 643584525 CUP 91E15000090001

Con riferimento al secondo quesito si precisa che, stante la ratio legis, la stazione appaltante non entra nel merito del regime fiscale del "giovane professionista" incaricato, fatto comunque salvo l'obbligo della relativa indicazione da parte del Raggruppamento, nonché l'integrale soddisfacimento dei requisiti di partecipazione previsti dal bando in capo al medesimo RTP.

4) Un operatore economico chiede: ".....i seguenti chiarimenti:

Il disciplinare di gara al punto 7.1.1. lett. b) richiede ai progettisti il possesso dei requisiti relativi a lavori appartenenti alle varie classi e categorie di opere previste non inferiore al doppio dei lavori posti a base di gara. Il predetto punto considera quale requisito tutti i servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/2010 (progettazione definitiva, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori ecc.

*Il modello (Allegato E) messo a disposizione da codesta Stazione Appaltante richiede con esclusivemente con riferimento ai servizi svolti negli ultimi dieci anni invece di indicare che detti requisiti debbano essere stati "stati conseguiti attraverso i servizi di **progettazione definitiva e/o esecutiva**, conformemente al secondo comma dell'art. 263, D.P.R. n. 207/2010". La stessa richiesta non è fatta per i c.d. servizi di punta.*

Si chiede di voler specificare quanto contenuto nel disciplinare di gara e quindi se i servizi utili per la dimostrazione del requisito siano tutti quelli annoverati nell'art. 252 del DPR 207/2010.

Risposta: In riscontro alla richiesta si precisa che, pur prevedendo il modello *Allegato E* del Disciplinare di gara quali servizi di ingegneria utili al soddisfacimento del requisito di cui all'art. 5 punto 7.1.1. lett. b) del Disciplinare di gara quelli relativi ai servizi di *progettazione definitiva e/o esecutiva*, in ossequio a quanto previsto dall'art. 252 del DPR 207/2010, espressamente richiamato sub III.2.3 lett. b) del bando di gara, saranno validamente considerati tutti i servizi di ingegneria contemplati nel medesimo art. 252 co.2 del DPR 207/2010.

5) Un operatore economico chiede: ".....i seguenti chiarimenti:

premesso che l'art. 253 D.P.R. 207/2010 al comma 5 stabilisce che:

*"5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice **devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato** da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.*

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria."

PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLA SALA ALTA TENSIONE DEL POLITECNICO DI BARI - CAMPUS "E. QUAGLIARIELLO"
CIG 643584525 CUP 91E15000090001

Si chiede di voler specificare se il giovane professionista che partecipa formalmente al raggruppamento, qualificandosi quindi come mandante, ai sensi dell'art. 261, comma 7, del Regolamento, possa partecipare apportando un contributo nullo (pari a zero) al possesso dei requisiti finanziari e tecnici del raggruppamento nel suo complesso.

Risposta: Secondo la finalità della norma, la quota partecipativa del giovane professionista qualificato come "mandante" può anche essere nulla, purchè i requisiti di partecipazione previsti dal bando siano interamente assolti dagli altri professionisti.

6) Un operatore economico chiede: *"..... In riferimento al bando in oggetto siamo a chiedere il seguente chiarimento. La ns. Impresa è in possesso di og11 classifica II. Può ricorrere all'avvalimento per la quota mancante o bisogna ricorrere all'avvalimento di altra impresa per l'intera categoria og11?"*

Risposta: Alla luce dell'orientamento normativo Comunitario, recepito da quello nazionale, codesto operatore potrà ricorrere all'avvalimento di altro operatore anche per la sola quota mancante fino al raggiungimento del requisito richiesto dal bando.

7) Un operatore economico chiede: *".....In riferimento al punto 7 Requisiti per la Progettazione, a pagina 4 del Disciplinare di Gara, qualora l'impresa non in possesso dei predetti requisiti, intenda costituire un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (RTP), in che modo vengono ripartiti i requisiti meglio specificati alle lettere a. b. c. d. pagina 5 del Disciplinare di Gara? Ovvero il valore di 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e il numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a 12 unità, come posso essere suddivisi?"*

Risposta: Fatta salva la non frazionabilità del requisito di cui all'art. 263 co. 1 let. c), per la ripartizione dei requisiti all'interno del raggruppamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.L.gs. 163/06 e dell'art. 261 co. 7 del DPR 207/2010.(cfr. Pareri precontenzioso AVCP nn. 93 e 122/2014.

8) Un operatore economico chiede *chiarimenti in merito alla qualificazione del progettista per la gara in oggetto.*

*Nello specifico, il progettista incaricato della progettazione esecutiva per i lavori su indicati, e che farà parte dell'ATI CON L'IMPRESA, potrà **avvalersi** di una società di progettazione per il requisito relativo al punto d., nello specifico: d. di aver utilizzato nel triennio precedente la pubblicazione del Bando, un numero medio annuo di personale tecnico di cui all'art. 263, co. 1, lett. d) del D.P.R. n. 207/10, non inferiore a 12 unità, pari al doppio del numero di unità stimate per lo svolgimento dell'incarico.*

Risposta: Non ci si può avvalere di società di progettazione al solo fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 263, co. 1, lett. d) del D.P.R. n. 207/10.